

debito conto e non ritiene sia ora il caso di far riprendere in esame le domande di soccorso non accolte; e ciò soprattutto nella considerazione che le Commissioni comunali sono, per il loro carattere e per la loro costituzione, piuttosto disposte a largheggiare e che i ricorsi contro le decisioni delle medesime riguardano quasi sempre casi in cui il soccorso non è ammesso dalle disposizioni legislative vigenti.

« In tali casi, nessuna diversa deliberazione potrebbe adottare nè il Comando della Divisione militare territoriale che decide in appello, nè lo stesso Ministero, non essendo evidentemente in facoltà di qualsiasi potere amministrativo derogare a disposizioni aventi forza di legge. D'altronde, nell'ambito di tali disposizioni, si è sempre cercato di fare e sempre si farà tutto il meglio possibile.

« Quanto alle invocate modificazioni nella costituzione degli organi incaricati del servizio dei soccorsi, l'esperienza di dieci mesi non ne dimostra certo l'assoluta necessità.

« Le Commissioni comunali, infatti, composte, come è noto, dal sindaco, dal presidente della Congregazione di carità, dal comandante locale dei carabinieri e dal medico condotto, chiamato quest'ultimo a decidere sui casi di inabilità al lavoro, appaiono bene adatte all'importante e delicato loro compito. I componenti di tali Commissioni hanno con le loro famiglie diretta e continua consuetudine e perciò sono meglio in grado di conoscerne ed apprezzarne i bisogni. D'altra parte, come già sopra si è detto, dette Commissioni sono naturalmente portate a seguire criteri tutt'altro che restrittivi nella concessione dei soccorsi.

« Per quel che riguarda l'invocata istituzione di una Commissione d'appello per ogni provincia, giova osservare che l'istituto del ricorso ai Comandi delle Divisioni militari territoriali, ora esistente, ha dato finora buona prova. Tuttavia non si esclude che possa esaminarsi se in questo campo convenga apportare qualche modificazione, per lo meno nel senso di dare forma collegiale all'organo che decide sui ricorsi.

« Il Ministero ha infine cercato, nei limiti del possibile, di assecondare sempre le richieste di lavorazioni di oggetti di vestiario di uso militare che gli pervengono da comuni, Enti di beneficenza e Comitati di assistenza civile. Tali domande, di preferenza, sono giunte dai comuni e Comi-

tati delle città e centri più importanti e popolosi, in quanto in tali centri si avevano maestranze specializzate ed adatte per i lavori stessi, per i quali occorre anche particolare attitudine e conoscenza del mestiere, e la disoccupazione era più sentita.

« Per far contribuire i lavori di indumenti militari, alla portata di tutti, anche ignari di tali speciali lavorazioni e gli abitanti delle campagne, venne provveduto nel periodo invernale con le lavorazioni di filati di lana a mezzo di apposite Commissioni provinciali.

« Con il mese in corso, quest'ultime lavorazioni vengono a cessare. L'Amministrazione, infine, avendo già provveduto ai prevedibili bisogni anche per le altre specie di indumenti di tela, si trova d'ora innanzi nella impossibilità di soddisfare richieste di lavoro fin nei centri ove maggiormente si verifica la disoccupazione, anche di maestranze del genere, alle quali, l'onorevole interrogante sarà certamente persuaso, occorrerebbe con precedenza provvedere, tanto più pensando che, con la buona stagione, i lavori agricoli faranno sentire in misura molto minore il disagio e la disoccupazione nelle campagne.

« Il ministro

« ZUPELLI ».

Marangoni. — *Al ministro dell'interno.* —

« Per conoscere le ragioni onde si tarda la pubblicazione del decreto di scioglimento del comune di Copparo (Ferrara) con le attese motivazioni del grave provvedimento ».

RISPOSTA. — « Il decreto luogotenenziale 7 febbraio, ultimo scorso, di scioglimento del Consiglio comunale di Copparo è stato inserito insieme alla relazione che indica i motivi del provvedimento, nel numero 63 della *Gazzetta Ufficiale* del 16 corrente mese, cui era stato inviato per la inserzione fin dal 23 febbraio, appena adempite le formalità relative alla applicazione del decreto medesimo.

« Il sottosegretario di Stato

« CELESIA ».

Mazzolani. — *Al ministro della guerra.* —

« Per sapere se gli ufficiali dimissionari o revocati, riassunti in servizio per la durata della guerra in virtù del decreto luogotenenziale in data 11 luglio 1915, abbiano o non tutti i doveri e tutti i diritti degli altri ufficiali, compreso quello di essere